

mativi
o della
ize, di
bblica
dagli
perife-
utiliz-
le mo-
e delle
fatture
nitata-
ri eco-
terme-
ell'ar-

Art. 30-bis.

Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza

1. Al fine di assicurare che, nell'erogazione dell'assistenza protesica ai disabili, i dispositivi protesici indicati negli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e identificati dai codici di cui all'allegato 1-bis al presente decreto, siano individuati e allestiti ad personam per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, le regioni adottano procedure ad evidenza pubblica che prevedano l'intervento di un tecnico abilitato che provveda all'individuazione e alla personalizzazione degli ausili con l'introduzione delle modifiche necessarie.

2. Nel caso in cui la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a distanza di sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni dei disabili, che le procedure pubbliche di acquisto non abbiano consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, propone al Ministro della salute il trasferimento degli ausili di cui al medesimo comma nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e la fissazione delle relative tariffe, a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

al
fi
l'i
al
se
le
di
2:
ar

l'i
de
cc
nc
le
de

«ALLEGATO 1-bis
(Articolo 30-bis, comma 1)

*CODICI DI DISPOSITIVI PROTESICI
PERSONALIZZATI PER DISABILI*

04.48.21.006/015/018;

12.22.03.009/012;

12.22.03.015/018;

12.22.18.012;

12.23.06.009 e 12.36.06.015, se prescritte con un comando speciale (da cod. 12.24.03.803 a 12.24.03.824);

12.23.06.012;

12.27.07.006;

18.09.39.003/006/009/012;

18.09.21.003/006, con i relativi accessori».

Denominazioni e codici

- Stabilizzatore per statica prona/eretta - modello per assistiti in età evolutiva (cod.04.48.21.006); Stabilizzatore mobile per statica eretta (cod.04.48.21.015) e per statica supina con inclinazione regolabile (cod.04.48.21.018).
- Carrozzina ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori, superleggera, a telaio rigido (cod. 12.22.03.009) e a telaio pieghevole (cod. 12.22.03.012);
- Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori pieghevole, a verticalizzazione manuale (cod.12.22.03.015) oppure a verticalizzazione elettrica (cod.12.22.03.018);
- Carrozzina a spinta con telaio basculante e sistema di supporto posturale a configurazione regolabile (cod. 12.22.18.012);
- Carrozzina elettronica a prevalente uso interno (cod.12.23.06.009) e ad uso esterno (cod.12.36.06.015) solo se prescritte con uno dei comandi speciali da cod. 12.24.03.803 a 12.24.03.824; Carrozzina elettronica con sistema di seduta verticalizzabile per uso interno/esterno (cod.12.23.06.012);
- Passeggino riducibile (cod.12.27.07.006).
- Modulo posturale per capo, per bacino, per tronco, per tronco/bacino (cod.18.09.39);
- Seggiolone a configurazione fissa (cod.18.09.21.003) e a configurazione regolabile (cod.18.09.21.006);

più i relativi accessori.